

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali
Servizio 10 - "Ufficio per la solidarietà alle vittime della mafia e della criminalità"

Il Dirigente Generale

"Decreto di diniego beneficio dell'assunzione, ai sensi dell'art. 4 della L.r. n. 20/99"

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 28.02.79 n.70 che approva il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la L.r. 13.9.1999, n. 20, concernente gli interventi contro la mafia e le misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO il D.P.Reg. n. 12 del 27 giugno 2019, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 33 del 17 luglio 2019, in vigore dal 1 agosto 2019, di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;

VISTO il D.P. Reg. n. 2764 del 18.06.2020 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali al dott. Rosolino Greco, in esecuzione della deliberazione della giunta regionale n. 260 del 14.06.2020;

VISTA l'istanza datata 25.03.2021, acquisita al protocollo generale del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali al n. 12804 del 01.04.2021, presentata dalla Sig.ra [REDACTED]

[REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED], con la quale ha richiesto il beneficio dell'assunzione, ai sensi dell'art. 4 della L.r. 20/99, nella qualità di sorella del Sig. [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED] e deceduto a [REDACTED] il [REDACTED], a seguito di evento criminoso;

CONSIDERATO che la predetta istante dichiara che i fratelli [REDACTED], nato a [REDACTED] l' [REDACTED] e [REDACTED], nato a [REDACTED], hanno usufruito del beneficio dell'assunzione, previa rinuncia dei genitori, e che quest'ultimo, a seguito di motivi di salute, è stato dispensato dal lavoro. per cui chiede di essere assunta al posto di quest'ultimo fratello;

VISTA la nota prot. n. 19111 del 10.05.2021, con la quale è stato comunicato alla Sig.ra [REDACTED] il preavviso di diniego dell'istanza di assunzione atteso che già due fratelli hanno usufruito del beneficio dell'assunzione e che, pertanto, non è possibile l'assunzione della stessa secondo le prescrizioni dell'art. 4, commi 1 e 2, della L.r. n. 20/1999, provvedendo contestualmente a dare formale comunicazione dell'avvio del procedimento di diniego e assegnando il termine di dieci giorni dal ricevimento per proporre le proprie osservazioni;

VISTA la L.r. 13 settembre 1999, n. 20, che all'art. 4, comma 1°, prescrive che: *"L'Amministrazione regionale, gli Enti locali, le aziende sanitarie locali e gli Enti o gli istituti dagli stessi vigilati sono tenuti, a richiesta, ad assumere nei propri ruoli, anche in soprannumero, per chiamata diretta e personale e con qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto, in assenza di attività lavorativa autonoma o di rapporto di lavoro dipendente, il coniuge superstite, la vittima sopravvissuta, i genitori, il convivente more uxorio e gli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata o della vittima sopravvissuta che abbia riportato un'invalidità permanente non inferiore al 50 per cento o delle vittime del dovere individuati nei modi di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modifiche ed integrazioni"*.

VISTO il successivo comma 2. della stessa Legge regionale, che prescrive: “ *In assenza o in caso di espressa rinuncia del coniuge superstite, del convivente more uxorio, di orfani o di entrambi i genitori, gli Enti di cui al comma 1° sono autorizzati ad assumere, secondo le precedenti stabilite dalla legge, sino a due dei fratelli o delle sorelle della vittima, previo accertamento da parte della autorità competente della estraneità a associazioni criminali delle persone da assumere...*”;

VISTA la nota pec in data 18.05.2021, acquisita al prot. generale del Dipartimento al n. 20717 del 19.05.2021, con la quale l' Avv. [REDACTED] in nome e per conto della Sig.ra [REDACTED], ha contestato il preavviso di diniego, formulando le proprie osservazioni ed insistendo per l'accoglimento dell'istanza di assunzione, allegando contestualmente copia della cancellazione dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, per inidoneità al lavoro, del Sig. [REDACTED] (fratello dell'istante), di cui al D.D.G. n. 920 del 19.04.2021, nonché certificato di morte dello stesso, avvenuta in [REDACTED] in data [REDACTED];

RITENUTO che il comma 2 dell'art. 4 della L. r. 13 settembre 1999, n. 20 non contempla il subentro di altri beneficiari, oltre i due fratelli o sorelle della vittima;

RITENUTO, pertanto, che l'assunzione, al tempo, dei due fratelli, ha esaurito l'applicazione ulteriore della legge

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, l'istanza presentata dalla Sig.ra [REDACTED], finalizzata ad ottenere il beneficio di cui alla L.r. 20/99, art.4, non è accolta.

Avverso tale decisione è possibile esperire impugnativa giurisdizionale o ricorso straordinario al Presidente della Regione nei termini di legge.

Il presente decreto verrà pubblicato sul sito del Dipartimento secondo la normativa vigente.

Palermo, 09 GIU. 2021



FIRMATO*
Il Dirigente Generale

Greco

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)